



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

“Obblighi di comportamento” estesi ai collaboratori degli enti esecutori di opere o fornitori di beni e servizi a favore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna – Art. 2 - comma 4 – e Art. 46, commi 2 e 3, del Codice Etico e di Comportamento emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 1408/14 del 01/10/2014, attuativo del D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013 concernente *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”*

Per “contraente” si intende l’ente esecutore di opere o fornitore di beni o servizi a favore dell’Ateneo .

1. Conflitto d’interessi

Nello svolgimento delle prestazioni contrattuali il Contraente previene ogni situazione di conflitto di interessi tra il proprio personale impiegato nello svolgimento di attività inerenti l’esecuzione dell’opera o la fornitura di beni e servizi e l’Università.

La situazione di conflitto si configura tra gli interessi personali o del coniuge, del convivente, di parenti e affini entro il secondo grado del personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni contrattuali e gli interessi anche non patrimoniali dell’Università.

In caso di sopravvenuto conflitto di interessi il Contraente si impegna a porre in essere adeguate azioni correttive e a darne comunicazione all’Università.

2. Regali, compensi e altre utilità

Il Contraente si impegna affinché il proprio personale, impiegato nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali a favore dell’Università, non solleciti per sé o per altri regali o altre utilità. Sono esclusi i regali di modico valore o d’uso e quelli effettuati nell’ambito di relazioni di cortesia.

Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a quanto previsto dall’art. 4 del Codice di comportamento nazionale¹.

3. Comportamenti nei rapporti privati

Il Contraente si impegna affinché il proprio personale utilizzi informazioni di cui dispone o di cui venga a conoscenza durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali esclusivamente per l’esecuzione delle stesse.

Il Contraente si impegna affinché il proprio personale non utilizzi la posizione che ricopre nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali a favore dell'Università per ottenere vantaggi indebiti per sé o per altri ovvero per nuocere agli interessi e all'immagine dell'Ateneo e che non utilizzi il logo dell'Università per finalità estranee all'esecuzione dell'opera o alla fornitura di beni e servizi.

4. Comportamento in servizio

Il Contraente si impegna affinché il proprio personale, impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali a favore dell'Università, utilizzi impianti, materiale e attrezzature di proprietà dell'Ateneo, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite o autorizzate dall'Università.

Il Contraente si impegna affinché il proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali assuma comportamenti improntati a correttezza e al rispetto della dignità della persona, nonché alla collaborazione con i colleghi e il personale dell'Università.

5. Rapporti con il pubblico

Il Contraente si impegna affinché il proprio personale, impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali a favore dell'Università, indossi in modo visibile un badge o altro supporto identificativo, messo a disposizione dal Contraente, che riporti il nominativo della persona e i dati essenziali del Contraente medesimo.

Il Contraente si impegna affinché il proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali favorisca l'instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione con l'utenza e con il pubblico, nello svolgimento delle attività contrattuali.

6. Vigilanza e monitoraggio

Il Contraente si impegna a dare diffusione e a svolgere un'adeguata attività informativa riguardo agli "Obblighi di comportamento" richiamati nel presente documento (pubblicato nelle pagine del Portale dell'Ateneo) nei confronti dei propri collaboratori e dipendenti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali a favore dell'Università.

ⁱ Art. 4 – comma 5 – Codice di comportamento nazionale (DPR 62/2013): "ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto"